



*Città d'Arte*

# COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunta con i poteri della Giunta)

N. 77 del 9 Giugno 2015

---

OGGETTO:

**GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ATTO DI INDIRIZZO.**

\*\*\*\*\*

*L'anno duemilaquindici, addì nove del mese di Giugno, alle ore 13:15, in Priverno e nella sede della Casa Comunale,*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Andrea Polichetti**

*con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi*

**DATO ATTO** che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

**DATO ATTO** che con Deliberazione Commissariale (G.C) n.53 del 12.05.2015 veniva modificato l'organigramma del Comune di Priverno attribuendo al:

- DIPARTIMENTO 3 "Tecnico" - Servizio 1, la competenza (Responsabile Arch. Claudia Romagna) in materia di *impianti sportivi comunali (manutenzione, verifica conformità tecnica, verifica rapporti assicurativi e utenza)*;
- DIPARTIMENTO 3 "Tecnico" - Servizio 2, la competenza, (Responsabile Ing. Domenico D'Achille) *in materia di Patrimonio*;

- DIPARTIMENTO 5 - “Informatico - Attività produttive”, la competenza (Responsabile Sig. Giovanni Cacciotti) in materia di *utenze e razionalizzazione delle stesse (telefonia fissa e mobile, energia elettrica, acqua, gas, ecc...)*;
- DIPARTIMENTO 6 - “Servizi e politica Sociale - Cultura - Trasporti” la competenza (Responsabile Dott.ssa Carla Carletti) in materia di *sport e utilizzo impianti sportivi (affidamento: contratto, convenzione, ecc...)*;

VISTA la nota Prot. n. 5971 del 15.05.2015 con la quale l'Arch. Romagna, Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 1 - chiede, in relazione agli impianti sportivi:

- a) L'assegnazione delle risorse economiche atte alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
- b) La trasmissione degli atti relativi alla conformità tecnica, ai rapporti assicurativi e alle utenze in essere;

RILEVATO che, con riferimento al sopraindicato punto b) non rientra nelle competenze degli Organi di indirizzo politico-amministrativo provvedere, in via gestionale, a quanto richiesto e che, quindi, è onore del Responsabile del Dipartimento 3 “Tecnico” - Servizio 1 - attivarsi, per quanto di competenza, ed in conformità a quanto disposto e previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 - TUEL, e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il reperimento della documentazione richiesta presso i competenti uffici comunali;

RILEVATO, altresì, che la richiesta di urgente assegnazione di risorse economiche atte alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi comunali risulta del tutto generica, non quantificata economicamente e formulata in assenza di un qualsiasi riscontro tecnico degli impianti sportivi comunali;

Considerato che l'assenza totale dei dati tecnici/economici di cui sopra non consente all'Organo di indirizzo politico-amministrativo di pervenire ad una ponderata valutazione della problematica e alla, eventuale, assunzione di decisioni di competenza (entità degli stanziamenti di bilancio, chiusura o meno di alcuni impianti sportivi, ecc..);

RILAVATO che:

- la fattispecie dell'affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale deve essere inquadrata nella concessione di pubblico servizio posto che, sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi una attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale (TAR Campania - Napoli, Sez. I, 10 marzo 2009, n.1367);
- pertanto l'Ente Locale che intende affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi comunali, è tenuto ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del D. Lgs 12.04.2006, n.163, a indire una gara pubblica aperta a tutti i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto (Consiglio di Stato, Sez. V, 20.02.2009, n.1030);

- sono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione comunale attraverso i propri Uffici;
- la gestione può, altresì, essere effettuata in forma indiretta, mediante la concessione della gestione degli impianti a terzi, esclusivamente attraverso convenzioni di affidamento, derivanti da avvisi pubblici;
- l'ammissibilità di una gestione diretta degli impianti sportivi di proprietà si ricava, altresì, dal disposto di cui all'articolo 90, comma 25, della Legge 27.12.2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), rubricato "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica", nella parte in cui dispone che: «Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. La Regione disciplina, con propria legge, le modalità di affidamento»;

**CONSIDERATO**, per quanto sopra, che non risulta conforme a legge l'eventuale affidamento della gestione degli impianti sportivi ad associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune, cui andranno le tariffe per l'utilizzo degli impianti e delle palestre e il farsi carico, da parte del Comune, degli oneri inerenti le spese per la custodia dei locali, per l'energia elettrica, la fornitura di acqua ed il riscaldamento derivanti dall'uso dei locali da parte degli utenti, oltre alle spese di manutenzione straordinaria;

**RILEVATO**, quindi, che in caso di affidamento ad una associazione sportiva, le spese sopra indicate devono essere poste a carico del soggetto affidatario, relativamente agli orari di utilizzo e tenendo conto che a fronte di tali spese, i proventi economici derivanti dall'utilizzo vengono introitati dalle associazioni medesime e tenuto altresì conto che il Comune può contribuire allo svolgimento di questo servizio, che rientra comunque tra le finalità istituzionali, in quanto servizio alla persona, assegnando alla/e associazione/i sportive di cui sopra un contributo, motivato dall'esigenza di contribuire e promuovere la pratica sportiva, fondamentale ai fini dell'aggregazione sociale, della prevenzione delle malattie, della formazione dei giovani;

**EVIDENZIATO**, per quanto sopra rilevato e chiarito, che nell'ambito dell'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, il principio guida che deve orientare l'attività gestionale dei Responsabili di Dipartimento, deve essere il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, che non può gravare, oltre un certo limite, sul bilancio del Comune per cui, nella fissazione di tale limite, il criterio ispiratore può essere quello, da un lato, di valorizzare i beni immobili dati in gestione a soggetti privati, e dall'altro, l'utilità sociale dell'attività svolta che consiste nell'offrire alla cittadinanza un servizio pubblico locale, quale è la possibilità di esercitare la pratica sportiva, rientrante tipicamente nell'ambito dei "Servizi alla persona" per cui è

eventualmente possibile una convenzione che preveda la distribuzione dei costi, purché il piano economico-finanziario abbia una sua coerenza di fondo e il Comune possa dimostrare, da un lato, che il peso economico non grava oltre un certo limite sul bilancio dell'Amministrazione e, dall'altro, che le entrate per l'associazione sono di entità tale da consentire solo la copertura dei costi di gestione e non eventuale avanzo che andrebbe a costituire un indebito arricchimento per l'associazione;

***Tutto quanto premesso e considerato***

**VISTA:**

- la Legge n.289/2002
- la L.R. (Regione Lazio) n. 15/2002;
- il D. Lgs n.267/2000 - TUEL;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali (Deliberazione C.C. n.25 del 19.07.2004);
- le tariffe per l'utilizzazione e la gestione degli impianti sportivi comunali (Deliberazione G.C. n. 1 del 19.01.2010);

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa e costituisce mero atto di indirizzo per cui non necessita dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 - TUEL;

**DATO ATTO**, altresì, che il presente provvedimento viene sottoscritto dal Segretario Generale oltre che nell'esercizio di tale funzione, anche nella qualità di Responsabile Anticorruzione ai sensi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (Deliberazione G.C. n.10 del 21.01.2015 e, in particolare, dall'art.16 dell'allegato relativo alle aree e attività a più elevato rischio di corruzione;

**DELIBERA**

- 1) **DI DARE**, e prendere atto, che le premesse di cui sopra devono intendersi integralmente riportate nel presente deliberato costituendone parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE** atto, altresì, che le suddette premesse devono intendersi quale formulazione specifica di **atto di indirizzo gestionale** ai Responsabili dei seguenti Dipartimenti:
  - **Dipartimento 3 - Servizio 1** - "Impianti sportivi", parte tecnica, Responsabile Arch. Claudia Romagna;
  - **Dipartimento 3 - Servizio 2** - "Patrimonio", Responsabile Ing. Domenico D'Achille;

- **Dipartimento 5** - “Utenze” Responsabile Sig. Giovanni Cacciotti;
- **Dipartimento 6** - “Impianti sportivi” parte gestionale-sportiva, Responsabile Dott.ssa Carla Carletti;

**3. DI STABILIRE** che il Responsabile del Dipartimento 3 - Servizio 1 - Arch. Claudia Romagna, in qualità di Responsabile del procedimento - Coordinatore, provveda a rimettere all'Amministrazione, previa richiesta, qualora necessari, ai competenti Uffici Comunali, anche in posizione, per tale procedimento, di sovraordinazione funzionale, apposita relazione tecnica relativa agli impianti sportivi comunali dalla quale si evinca:

- a) la conformità tecnica a norma di legge degli stessi;
- b) la necessità di eventuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria con i relativi costi;
- c) la verifica dell'esistenza di rapporti assicurativi (da chi stipulati: i relativi oneri e da chi sostenuti);
- d) la verifica delle utenze (acqua, luce, gas, telefono, ecc...) specificando la attuale titolarità delle stesse e il costo sostenuto (distintamente per ogni utenza) nel quinquennio 2010/2014;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile.

*Successivamente*

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**RITENUTA** l'urgenza di procedere in merito al fine di assicurare maggiore funzionalità agli uffici comunali;

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;

#### **DICHIARA**

il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
f.to dott. Andrea POLICHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Adv. Alessandro IZZI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. **962** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **10 GIU. 2015** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Adv. Alessandro IZZI

lì, **10 GIU. 2015**

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Adv. Alessandro IZZI

Dalla Residenza Comunale lì, **10 GIU. 2015**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

- ☐ Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Adv. Alessandro IZZI

- ☐ La suesata deliberazione è divenuta esecutiva in data **10 GIU. 2015** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

lì, **10 GIU. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Adv. Alessandro IZZI



**COMUNE DI PRIVERNO**  
(Provincia di Latina)